



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0002212 del 3 ottobre 2016

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/916, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 394/DDA/MC)**

Con istanza DDA/916, pervenuta in data 30 settembre 2016 (prot. n. DDA/0002208), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://mp3fusion.net/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Sangiorgi / Amore così grande 2014”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Sangiorgi / Sei”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Sangiorgi / Nuvole e lenzuola”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Sangiorgi / Ti è mai successo”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Sangiorgi / Via le mani dagli occhi”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Sangiorgi / Solo tre minuti”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Vasco Rossi / Canzone”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Vasco Rossi / Vivere una favola”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Vasco Rossi / T'immagini”, alla pagina internet  
<omissis>
- “De Gregori / Generale”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Ramazzotti / Cose della vita”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Ramazzotti / Più bella cosa”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Ramazzotti / Angelo disteso al sole”, alla pagina internet  
<omissis>
- “Bocelli / Con te partirò”, alla pagina internet



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

<omissis>

- “*Bocelli |Vivo per lei*”, alla pagina internet

<omissis>

- “*Bocelli | Vive Ya*”, alla pagina internet

<omissis>

- “*Bocelli |Velazquez*”, alla pagina internet

<omissis>

- “*Lucio Dalla| Caruso*”, alla pagina internet

<omissis>

- “*Biagio Antonacci | Viveme*”, alla pagina internet

<omissis>

- “*Tiziano Ferro |Perdono* ”, alla pagina internet

<omissis>

- “*Tiziano Ferro |Differenza tra me e te*”, alla pagina internet

<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

Il nome a dominio del sito internet, risulta verosimilmente registrato per conto di Rickard Roland dalla società GODADDY.COM, LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d’America, telefono n. +1 (480) 505-8800, indirizzo email [abuso\\_IT@godaddy.com](mailto:abuso_IT@godaddy.com) e [copyrightclaims@godaddy.it](mailto:copyrightclaims@godaddy.it); i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Choopa LLC, con sede in 14 Cliffwood Ave Suite 300, Metropark South Matawan, New Jersey 07747, Stati Uniti d’America, il cui indirizzo indicato è [dmca@choopa.com](mailto:dmca@choopa.com); mentre i *server* appaiono verosimilmente riconducibili alla società ReliableSite.Net LLC, e-mail [support@reliablesite.net](mailto:support@reliablesite.net) e risultano esser localizzati in Piscataway New Jersey, Stati Uniti d’America;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l’istanza DDA/916 è stata presentata da una delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Michela Catricalà, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/916**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 18 ottobre 2016**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore